



**COMUNE DI PESCARA**

**ORIGINALE**

## **ATTO DI DETERMINAZIONE**

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: **88** del 21 luglio 2017  
Numero del Registro generale delle determinazioni: **2682**

**Oggetto: VARIANTE ALLE N.T.A. DEL P.R.G. VIGENTE. PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS.**

Centro di Responsabilità: **BG ECOL.E EN**

Responsabile del Settore: **Tommaso Vespasiano**



## IL DIRIGENTE

### Premesso che

- per effetto di quanto deliberato con atto della Giunta Comunale n. 324 del 19.05.2016 avente per oggetto "Riorganizzazione dell'assetto organizzativo. Approvazione della nuova macrostruttura e relative declaratorie" il Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB.AA. coadiuva il Dirigente nella sua veste di Autorità Competente per le procedure di Verifica di Assoggettabilità a VAS e di VAS di competenza comunale di cui agli artt. 12 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii (TU Ambiente);
- con nota prot. n. 219169 del 09.09.2016, successivamente aggiornata e sostituita con nuova nota prot.n.87870 del 05/04/2017, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Codice dell'Ambiente, il Dirigente del Settore Programmazione del Territorio della Città di Pescara, Arch. Emilia Fino, nelle vesti di proponente/procedente per l'Amministrazione comunale, ha trasmesso il Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS relativo alla <<Adozione Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente >> - di cui all'oggetto, unitamente alla proposta di modifica del testo normativo;

### Considerato che

- dal contenuto del rapporto preliminare la "Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente" così come proposta si configura come necessario aggiornamento non solo normativo ma anche esigenziale ai fini dello sviluppo del territorio;
- Il Dirigente del Settore Programmazione del Territorio è individuato come autorità proponente e Procedente per il Comune di Pescara;
- In accordo con l'Autorità Procedente sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale;

**Visto** il D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. concernente le norme in materia ambientale, che reca, nella parte seconda, le disposizioni relative alla procedura di VAS, in recepimento della direttiva comunitaria 2001/42/CE

### Considerato che:

- la predetta proposta di variante è stata sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del Codice dell'Ambiente, al fine di accertare se la sua attuazione possa determinare *impatti significativi sull'ambiente*;
- il risultato della predetta verifica, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico;

### Preso atto che:

- il "Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS" relativo alla <<Adozione Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente >>, redatto ai sensi dell'art. 12 del Codice dell'Ambiente, comprendente la proposta di modifica del testo normativo e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente, è stato trasmesso con nota Prot. PEC n. 55560 del 20/04/2017 ai soggetti competenti in materia ambientale per l'acquisizione dei relativi pareri;
- i soggetti competenti in materia ambientale, individuati in collaborazione con l'Autorità Procedente e coinvolti ai sensi dell'art. 12, comma 2 del Codice dell'Ambiente, sono:
  - Provincia di Pescara Settore IV - Politiche Ambientali, Energetiche e Genio Civile - Trasporti - Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale;
  - Provincia di Pescara Settore I Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica, Patrimonio Servizio Pianificazione Territoriale, Demanio Stradale e Espropri
  - ARTA Abruzzo;
  - Regione Abruzzo:

- *DPC Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche ambientali*
- *Servizio Valutazione Ambientale*
- *Servizio Genio Civile Pescara*
- *Servizio Gestione e Qualità delle Acque*
- *Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA*
- *Servizio Gestione dei Rifiuti*
- *Servizio Difesa del Suolo*
- *Servizio Prevenzione dei Rischi di PC*
- *Servizio Programmazione Attività di PC*
- Direzione ASL Pescara, Dipartimento Prevenzione, Uff. Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica;
- MiBACT Segretariato Regionale dell'Abruzzo
- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo;
- ACA Spa Azienda Comprensoriale Acquedottistica - Direzione Tecnica;
- ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
- Autorità dei bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo
- Città di Pescara Dipartimento Tecnico:
  - *Settore Attività edilizie e produttive, Sportello unico integrato*
  - *Settore Manutenzioni*
  - *Settore LLPP, Progettazione Strategica, Mobilità e Verde*

**Richiamato:**

- il parere conclusivo contenuto nella "Sintesi delle Motivazioni" del "Rapporto Preliminare" di cui alla Verifica di Assoggettabilità a VAS che di seguito si riporta:

<< La natura delle modifiche prodotte dalla revisione delle N.T.A. concerne aspetti puramente giuridico amministrativi finalizzati a rendere coerente la disciplina tecnica comunale con l'orientamento giurisprudenziale e la normativa sovra ordinata. La variante si configura come necessario aggiornamento non solo normativo ma anche esigenziale ai fini dello sviluppo del territorio. Il carico urbanistico non viene alterato, salvo flessioni puntuali dello standard dei parcheggi reso però coerente con le funzioni, lievemente incrementato, al fine di migliorare la qualità della vita e la fruibilità degli spazi che gli stessi servono, senza però incidere negativamente sugli standard di piano. Considerato pertanto che:

- non si rilevano impatti lesivi dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema in genere;
- non c'è contrasto con la disciplina pianificatoria sovraordinata né con il regime vincolistico vigente;
- le modifiche apportate non alterano la sagoma e l'ingombro di massima degli edifici né la permeabilità dei suoli che viene, anzi, favorita con la verticalizzazione degli interventi edilizi;
- le norme, oltre ad avere carattere chiarificatore per il lettore, tendono comunque al miglioramento della qualità urbana con la riduzione del consumo di suoli;
- la definizione delle destinazioni d'uso comporta chiarimento e allineamento con l'art. 23 ter del DPR 380/2001 modificato con legge n. 164/2014 "*Decreto Sblocca Italia*";
- la ripianificazione e semplificazione dell'iter procedimentale degli ambiti ad attuazione indiretta, agevola l'attuazione stessa e concorre alla cessione reale di aree per gli standard urbanistici.

In sintesi, dal bilancio degli effetti producibili dalla variante alle N.T.A. vigenti di P.R.G. non si evincono effetti negativi in termini ambientali né interferenze con la pianificazione sovraordinata. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e in attesa degli eventuali contributi specifici di competenza delle A.C.A. coinvolte, si ritiene che allo stato la proposta di Variante delle NTA del PRG della Città di Pescara non sia da assoggettare alle successive fasi di VAS.>>

**Preso atto** ancora che nei termini previsti dalle norme vigenti sono pervenuti i pareri di:

- Servizio Gestione e Qualità delle Acque regionale (nota del 15.05.2017 acquisita al prot. 69720 del 19.05.2017)
- ARTA Abruzzo - Direzione Centrale - Area Tecnica (relazione tecnica del 23.05.2017 predisposta dalla Sezione VAI-E-RIR e trasmessa dal Direttore dell'Area Tecnica con nota n. 7623 del 24.05.2017)
- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo (nota n.7047 del 18.05.2017)

**Considerato che** per la proposta di variante in esame non sono pervenute osservazioni, obiezioni e suggerimenti da parte di altri soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento.

**Considerata** la rilevanza dei suddetti pareri inviati dai SCA, con particolare attenzione ai contenuti della nota trasmessa dalla locale Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo (allegata al presente provvedimento);

**Considerato ancora che** è stato ritenuto opportuno attivare, all'interno della procedura di cui all'art. 12, commi 3 e 4 del TU Ambiente, il confronto con l'autorità procedente (il Settore Programmazione del Territorio, per l'Amministrazione Comunale) per tenere in debita considerazione i contributi pervenuti dai SCA prima dell'emanazione del risultato della verifica (comma 4), e, pertanto, tutti i pareri pervenuti sono stati inviati all'autorità procedente con prot. PEC n. 83347 del 13/06/2017;

**Vista** la nota prot. n. 171218 del 28/06/2017 (allegata) con cui il Settore Programmazione del Territorio, in qualità di autorità procedente per l'Amministrazione Comunale, ha inviato un'ampia e dettagliata relazione con considerazioni e controdeduzioni chiarificatrici in riferimento alle osservazioni formulate dai soggetti competenti in materia ambientale e di seguito sommariamente riassunte, sul cui totale contenuto si rinvia alla nota stessa:

- 1) dal contributo dell'A.R.T.A. non emergono perplessità o motivi ostativi;
- 2) il contenuto della comunicazione della Regione Abruzzo - Servizio di Gestione delle Acque è incongruente con l'oggetto della stessa in quanto vengono citati gli ambiti acquiferi di L'Aquila e Sulmona senza alcun riferimento alla città di Pescara;
- 3) i rilievi posti dalla Soprintendenza in merito al recupero delle volumetrie esistenti di fatto interessano i comparti non ancora definiti, posti in ambito paesaggisticamente vincolati, il cui numero ammonta oggi a 19, rilevando che il sistema di recupero, che si sostituisce a una normativa che già prevedeva comunque un recupero quantitativo, non incideva e non incide sulle caratteristiche peculiari del patrimonio storico-costruttivo oltre che sull'attuale impalcatura urbana della città. Più in generale la rigenerazione è tesa alla riqualificazione e al completamento del tessuto urbano esistente. Altre osservazioni con puntuali considerazioni controdeduzioni afferiscono ad aspetti di maggior dettaglio della normativa. In ogni caso si rinvia alla lettura integrale sia del parere della locale Soprintendenza che della nota di controdeduzioni del Settore Programmazione del Territorio, entrambi allegati al presente atto

**Considerato** pertanto che, a conclusione della seconda e ultima relazione redatta dall'autorità procedente rappresentata dal Settore Programmazione del Territorio, alla luce delle considerazioni espresse, si ritiene che i rilievi posti dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell'Abruzzo possano essere ricondotti a quanto già presente nel corpo della revisione delle N.T.A. del P.R.G. di Pescara e, considerati gli altri contributi preventivi, che non si ravvisa la necessità di sottoporre la Variante in oggetto alle successive fasi di V.A.S., come peraltro già affermato nel Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.

**Considerato ancora che** l'ufficio, in qualità di Autorità competente, ritiene di dover formulare i seguenti contributi, che pur non avendo rilevanza ambientale intendono essere costruttivi per rendere meglio chiare le norme:

- nella voce "costruzioni su terreno in pendio" (pag.11) c'è una ripetizione che escluderebbe l'eccezione di m.1,50 per l'altezza sul fronte a valle;

- con riferimento all'art.8 lettera e) "volume urbanistico dell'edificio" (pag.11), sarebbe opportuno eliminare la parola "abitabile" altrimenti entra in contraddizione con l'applicazione dell'indice di fabbricabilità (if) in quanto i sottotetti pur non abitabili sono comunque compresi nel nuovo indice di 2 mc/mq (integralmente, dal momento che ci si riferisce all'intradosso del solaio);
- con riferimento agli artt.32 e 33, potrebbe essere opportuno definire con maggior precisione cosa si intende per "allineamento prevalente" (soprattutto laddove la casistica potrebbe prevedere condizioni particolari: una strada in curva in presenza di un solo edificio, una strada in curva con due edifici differentemente posizionati rispetto al ciglio stradale, presenza di edifici allineati sul ciglio stradale che, dettando l'allineamento, condizionano la posizione del nuovo fabbricato rispetto all'area di cessione, ecc....) fissando regole inequivocabili per l'individuazione dell'allineamento a cui bisogna conformarsi;
- nell'art.34 comma 5 si rinvia all'art.14 comma 18, che non esiste;
- la "lettera c)" del comma 1 dell'art.69 fa riferimento ad "interventi minori non soggetti a deposito o autorizzazione sismica" che non esistono più poiché le Tabelle A e B delle "Procedure operative" allegate alla L.R. 28/2011 e ss. mm. e ii. sono state abrogate, pertanto gli interventi c.d. minori dovrebbero essere esplicitati, altrimenti la lettera non ha motivo di esistere

**Inoltre**, con nota prot.n. 197015 del 20/07/2017, è stato inviato un ulteriore contributo interno da parte del Dirigente del Settore Attività Edilizie e Produttive che si allega in copia

**Si precisa che**, l'eventuale accoglimento delle proposte di cui ai due ultimi capoversi non necessita di ulteriore verifica a VAS.

**Si rileva infine** che:

- per quanto riguarda l'inserimento dell'art. 37, comma 6, punto 1 "Parco Centrale", l'ambito territoriale in esso individuato e denominato "area di risulta ferroviaria" è già oggetto di altra e contemporanea procedura di V.A.S. (artt da. 13 a 18 TU Ambiente), pertanto risulterebbe ridondante duplicare le valutazioni in questa sede

**Visti:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.
- la Legge 241/1990
- il D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.
- il PRG vigente
- lo statuto comunale;
- il regolamento di contabilità;


per tutto quanto sopra

#### **DETERMINA**

1. **di escludere**, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. c.d. "Codice dell'Ambiente", la **"Adozione Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente** dalle successive fasi della VAS (artt. da 13 a 18 del Decreto) **a condizione che non entri in vigore l'art. 37, comma 6, punto 6.1.1** della proposta di Variante sino alla conclusione della parallela procedura di VAS relativa al "Progetto di riqualificazione dell'area di risulta ferroviaria";
2. **di pubblicare** il presente atto, unitamente al "Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS" e i pareri pervenuti e richiamati in narrativa sul sito internet ufficiale e presso l'Albo Pretorio online della Città di Pescara per quindici giorni consecutivi (art. 12, comma 5 del Codice dell'Ambiente)

3. **di precisare** che la presente determinazione non sostituisce in alcun modo l'acquisizione del parere del Genio Civile regionale sulla compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 DPR n. 380/2001 (ex art. 13 legge antisismica n. 64/1974);
4. **di precisare** altresì che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

L'incaricato  
Il Responsabile del Procedimento  
Geol. Edgardo Scurti



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TECNICO  
Arch. Tommaso Vespasiano



NUMERO\_PER\_SETTORE